



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTI l'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 14 marzo 2022, n. 66, che prevede che «*Il presidente [delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado] è nominato dal dirigente preposto all'USR*» e l'articolo 8, comma 1, della medesima ordinanza, che prevede che «*Le nomine dei presidenti delle commissioni di esame di Stato [siano] disposte dal dirigente preposto all'USR che, a tal fine, si avvale del sistema informativo*»;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- VISTO l'articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183;
- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 14 marzo 2022, n. 65, recante «*Esami di Stato per il primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022*» adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 504, della citata legge n. 178 del 2020;
- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 14 marzo 2022 n. 66, recante «*Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022*» adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 504, della citata legge n. 178 del 2020;
- DATO ATTO che l'incarico di componente delle commissioni dell'esame conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, e in particolare l'incarico di presidente, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della predetta ordinanza «*rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti*» e che, ai sensi del medesimo articolo e comma «*Non è consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare*»;



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

- DATO ATTO che i dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali, ovvero quelli delle istituzioni ove funzionino corsi del secondo grado, ovvero i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del citato decreto del Ministro n. 183 del 2019, nonché dell'articolo 7, comma 2, della citata ordinanza *«sono tenuti alla presentazione dell'istanza di iscrizione nell'elenco dei presidenti e dell'istanza di nomina in qualità di presidente»*;
- DATO ATTO che l'articolo 8, comma 4, della citata ordinanza prevede che per *«garantire il regolare svolgimento dell'esame di Stato, in caso di esaurimento dell'elenco regionale, il dirigente preposto all'USR può nominare personale non inserito in tale elenco, appartenente alle categorie di cui all'articolo 4, comma 2, del citato DM 183/2019»*;
- DATO ATTO che l'articolo 15, comma 4, della citata ordinanza prevede, ove occorra, la nomina d'ufficio dei dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali, ovvero quelli delle istituzioni ove funzionino corsi del secondo grado, ovvero i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, che non abbiano presentato istanza di partecipazione alle commissioni degli esami in qualità di presidente, pur essendovi tenuti;
- DATO ATTO che l'articolo 16, comma 3, della citata ordinanza, prevede, ove occorra, la *«nomina d'ufficio, nell'ambito del comune ed eventualmente della provincia»* delle altre categorie di personale avente titolo;
- DATO ATTO che l'articolo 17 della citata ordinanza regola la nomina d'ufficio dei presidenti delle commissioni in ambito regionale, anche in deroga alle restrizioni territoriali ordinarie;
- DATO ATTO che gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione si svolgono, nel Lazio, dal 9 al 30 giugno 2022, mentre quelli relativi al secondo ciclo hanno inizio dal 22 giugno 2022;
- DATO ATTO che l'articolo 18 della citata ordinanza regola nomina diretta dei presidenti ad opera del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, tramite l'individuazione di personale non presente dell'elenco degli aspiranti all'incarico di presidente, ove occorra anche in deroga al requisito



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

dell'anzianità di servizio nel ruolo, nonché tramite la preposizione di un medesimo presidente a più commissioni, purché attive nella stessa scuola o in scuole prossime;

- DATO ATTO** che le istanze pervenute da parte dei dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali, ovvero di quelli delle istituzioni ove funzionino corsi del secondo grado, ovvero dei dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, non sono in numero sufficiente a consentire di proporre a ciascuna commissione il proprio presidente;
- DATO ATTO** che le istanze pervenute dai dirigenti scolastici degli altri gradi di istruzione sono anch'esse numericamente insufficienti, come lo sono le istanze pervenute dai docenti;
- DATO ATTO** che i dirigenti degli istituti comprensivi sono impegnati, dal 9 al 30 giugno 2022, in qualità di presidenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione;
- DATO ATTO** che non tutti i dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali, ovvero quelli delle istituzioni ove funzionino corsi del secondo grado, ovvero i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, pur tenuti a presentare istanza di partecipazione alle commissioni in qualità di presidente, hanno provveduto in tal senso;
- RITENUTO** necessario procedere ad individuare d'ufficio i presidenti delle commissioni, sino a colmatatura del fabbisogno, giacché si tratta di misura obbligata al fine di assicurare l'ordinato svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado;
- RITENUTO** di dover nominare d'ufficio tutti i dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali, nonché quelli delle istituzioni ove funzionino corsi del secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, che non si siano già resi disponibili per l'incarico di presidente delle commissioni di esame, fatta eccezione per i titolari dei diritti di cui alla citata legge n. 104 del 1990;
- RITENUTO** di non poter nominare d'ufficio i dirigenti delle istituzioni scolastiche degli altri gradi di istruzione, che non si siano già resi disponibili per



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

- l'incarico di presidente delle commissioni di esame, per la concomitanza con lo svolgimento degli esami di Stato del primo ciclo di istruzione;
- RITENUTO di dover nominare d'ufficio anche i docenti, purché in possesso dei requisiti previsti dalla citata ordinanza, che non si siano già resi disponibili per l'incarico di presidente delle commissioni di esame, sino a colmatura del fabbisogno numerico di presidenti;
- RITENUTO di individuare i docenti da nominare d'ufficio con priorità tra coloro che abbiano già ricoperto l'incarico di presidente nei due precedenti anni scolastici;
- RITENUTO di riservarsi al caso in cui le precedenti misure si dovessero rivelare, comunque, insufficienti, la possibilità, con proprio futuro provvedimento, di proporre il medesimo presidente a più commissioni;

DECRETA

Art. 1

I. In caso di incapienza dell'elenco regionale dei presidenti di commissione, al fine di preporre a ciascuna commissione, o commissioni abbinate, il proprio presidente, si procede, secondo l'ordine di priorità di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 14 marzo 2022, n. 66:

- a) alla nomina di tutti i dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali, di quelli delle istituzioni ove funzionino corsi del secondo grado, nonché dei dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, che non si siano già resi disponibili per l'incarico di presidente delle commissioni di esame, ferme restando le preclusioni e le cause ostative di cui agli articoli 11 e 12 della predetta ordinanza;
- b) alla nomina, in subordine a chi, dirigente o docente, abbia presentato istanza entro i termini previsti, dei dirigenti delle istituzioni scolastiche statali diversi da quelli di cui alla lettera a), che presentino istanza volontaria, per quanto tardiva, di preposizione alle commissioni;
- c) alla nomina di docenti, sino a colmatura del fabbisogno numerico di presidenti, in possesso dei requisiti previsti dalla ordinanza di cui all'alinea, individuati tra coloro che abbiano già ricoperto l'incarico di presidente nei precedenti anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, e che non si siano già resi



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

disponibili per l'incarico di presidente delle commissioni di esame, ferme restando le cause ostative di cui agli articoli 11 e 12 della predetta ordinanza.

Art. 2

1. Gli uffici scolastici provinciali individuano i soggetti di cui all'articolo 1, ai fini della successiva nomina, in qualità di presidenti, ad opera del direttore generale.
2. Rimangono fermi i criteri di precedenza, nonché i requisiti e le condizioni ostative alla nomina in qualità di presidente, di cui all'ordinanza 14 marzo 2022, n. 66.

Art. 3

1. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, da presentare o al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo, o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione.

Il direttore generale
dott. Rocco Pinneri